



MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA -  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
STATALE "S. PERTINI"  
Via Rossini n°115 - 21052 BUSTO ARSIZIO  
Tel. 0331.683555- Fax  
0331.382410- Codice  
VAIC858001-VAMM858012 - E-  
MAIL:  
VAIC858001@ISTRUZIONE.it



**Protocollo n. vedi segnatura del 18/05/2022**

## **DETERMINA DIRIGENZIALE PER CONFERIMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** l'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici - e ss.mm.ii., il quale, al comma 2, dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.....";

**Premesso** che l'IC Sandro Pertini (VA) intende dotarsi di polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti alle Digital Board acquistate con i fondi PON e le reti/cablaggi, sempre finanziati da fondi PON, nonché altre ipotesi di coperture che dovessero essere ritenute d'interesse per la scrivente Istituzione Scolastica;

**Premesso** che la complessità di individuazione dei rischi, nonché l'attività di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, hanno reso opportuno da parte delle PP.AA., e segnatamente degli Istituti Scolastici, giovare della collaborazione del broker assicurativo (figura disciplinata dall'art.109, comma 2, lett.b, D.Lgs 7 settembre 2005, n.209);

**Vista** la sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 2005, in cui chiaramente si esplicita: "Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un Ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l'attività del broker sia compatibile con le procedure di evidenza pubblica....";

**Vista** la sentenza n.179/2008 della Corte dei Conti, che esplicita: "la remunerazione del broker non è un costo aggiuntivo. La Corte dei Conti conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico intuitu personae, quindi senza preventiva gara e su incarico fiduciario del Dirigente, in quanto l'incarico di brokeraggio è da considerarsi a titolo gratuito per il cliente";

**Posto** che l'affidamento dell'incarico dei servizi di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Amministrazione;

**Vista** la Determinazione n. 2 del 13/03/2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";

**In considerazione** della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23/7/2008 n. 3655, "E' legittima la scelta della P.A. in una gara per l'affidamento di servizi assicurativi, di inserire la c.d. "clausola broker" in quanto rispettosa dei limiti funzionali della logicità e ragionevolezza. E' inoltre legittimo riservare la partecipazione alla procedura alle sole Direzioni Generali delle Compagnie assicurative

escludendo la rete agenziale”;

**Considerato** che l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa - brokeraggio dovrà tenere conto dei punti di forte attenzione rispetto alla succitata sentenza del Consiglio di Stato 3655 e alle seguenti disposizioni cogenti in materia assicurativa: Artt. 106, 183 e 185 D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) - Attività di intermediazione assicurativa, regole di comportamento e Nota Informativa; Art 2 lettera t - Regolamento ISVAP n. 5/2006 che definisce il Broker come “l’intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”; Art.48-50 Regolamento ISVAP n. 5/2006 - conflitti d’interesse e comportamento nei confronti della clientela;

**Sentito** il parere del DSGA;

### **DETERMINA**

1. di incaricare la società RIMAS srl – sede Milano in via San Martino 11/B
2. di pubblicare la presente Determina sul sito dell’Istituzione Scolastica [www.icpertinibusto.edu.it](http://www.icpertinibusto.edu.it) Sezione: Amministrazione Trasparente nonché all’Albo dell’Istituzione Scolastica.

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Stefania Bossi.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dottoressa Stefania Bossi